

VERBALE DI ACCORDO

Addì 19 luglio 2016, presso il Centro Congressi Cavour in Roma, si sono incontrati:

- Comifar Service S.p.A., con sede legale in Novate Milanese (MI), via F.lli Di Dio n. 2, C.F. e P.IVA 10492160154, rappresentata dal Sig. Emilio Lalli (di seguito indicata anche come "Comifar Service");
- CMF T.I.F. S.r.l., con sede legale in Novate Milanese (MI), via F.lli Di Dio n.2, C.F. e P.IVA 09550010962, rappresentata dal Sig. Giorgio Nicolis (di seguito indicata anche come "CMF T.I.F.");
- Le OO.SS. Nazionali in persona di Massimo Mensi per **FILCAMS – CGIL**, Rosetta Raso per **FISASCAT – CISL** e Antonio Vargiu per **UILTUCS**

(congiuntamente indicati come le "Parti")

Premesso che

- a) Le sopracitate società, inviavano alle OO.SS. Nazionali la comunicazione ai sensi dell'art. 47, L. n. 428/1990, per informare che Comifar Service aveva costituito la Società CMF T.I.F. S.r.l. nella quale avrebbe conferito ramo di azienda, funzionalmente autonomo ed economicamente organizzato;
- b) Nella suddetta comunicazione venivano indicate le motivazioni che sono a fondamento dell'operazione di cessione di ramo d'azienda, che si considerano qui integralmente richiamate.
- c) Le sopracitate OO.SS. Nazionali hanno richiesto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, L. n. 428/1990, il previsto esame congiunto.
- d) Le Parti per reciproci e improrogabili impegni si sono incontrate in data odierna, dando seguito alla procedura di consultazione sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 L. n. 428/1990.

Tutto ciò premesso

Nell'odierna riunione Comifar Service S.p.A. e CMF T.I.F. S.r.l., in qualità, rispettivamente, di azienda cedente e di azienda cessionaria, comunicano alle OO.SS. quanto segue:

1. La data prevista per il trasferimento ex art. 2112 c.c. è stata il 1° Luglio 2016.
2. Comifar Service impiega complessivamente n. 49 dipendenti su tutto il territorio nazionale mentre il personale afferente al ramo di azienda oggetto del trasferimento è pari a n. 15 dipendenti di cui n. 7 dipendenti in forza presso Novate M. se (MI), n. 7 dipendenti in forza presso Castelletto di Belfiore (Vr) e n. 1 dipendente in forza presso Paese (Tv). Il trasferimento di ramo d'azienda è avvenuto nel pieno rispetto di quanto indicato dall'art. 2112 c.c. e quindi i rapporti di lavoro del personale coinvolto nell'operazione descritta sono proseguiti con la società cessionaria. I lavoratori conseguentemente hanno conservato il medesimo trattamento economico e normativo applicato alla data del 01/07/2016, nonché l'applicazione del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. Per effetto dell'operazione di cessione di ramo, tutti gli accantonamenti economici relativi ai dipendenti interessati quali mensilità aggiuntive, ferie e permessi e altri istituti c.d. indiretti, ivi compresi quelli relativi al T.F.R., sono stati trasferiti dalla società cedente alla società cessionaria.
3. Per i dipendenti interessati, in conclusione, non sono pertanto previste conseguenze di carattere sociale, mentre dal punto di vista giuridico l'unica modifica consiste nell'imputazione formale del rapporto di lavoro in capo alla società cessionaria.

4. Le ragioni della cessione di ramo di azienda vanno ricercate nell'interesse e necessità di CMF T.I.F., il cui oggetto sociale diventa core business della Società, di fornire un più efficiente supporto informatico alle farmacie clienti.

Le Parti dopo aver ampiamente discusso i contenuti della procedura di informazione e consultazione sindacale, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiarano conclusa la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 47 L. 428/90.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le Società

Comifar Service S.p.A.

Shalli

CMF T.I.F. S.p.A.
[Signature]

Le OO.SS. Nazionali

FILCAMS-CGIL

[Signature]

FISASCAT-CISL

[Signature]

UILTUCS

[Signature]